

Convenzione per la realizzazione del progetto EULIM 2023 - Progetto Etnopsichiatria ed Etnoclinica - Il problema degli stranieri in carcere – CIG ZB239BA8A4

L'anno duemilaventitre, nel giorno e nel mese dell'ultima firma digitale apposta di presso la Sede dell'Azienda USL Toscana Centro

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 nella persona della Dr.ssa Annalisa Ghiribelli nata a Firenze il 20.06.1978, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.S. Dipartimentale Servizi amministrativi per territorio e sociale Firenze ed Empoli delegata alla stipula del presente atto;

E

Centro Studi Sagara s.r.l. impresa sociale con sede legale in Via Montebono n. 2 Casciana Terme – Lari (PI), C.F. 01987110507, rappresentata dal legale rappresentante Lelia Pisani, nata a Capannori (LU) il 12.01.1957, domiciliata per la carica presso la sede sociale di cui in epigrafe;

Premesso che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1574 del 30.12.2022 l'Azienda ha provveduto ad approvare l'avviso di manifestazione di interesse relativamente al Progetto Etnopsichiatria ed Etnoclinica - Il problema degli stranieri in carcere;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 139 del 10.02.2023 sono stati approvati gli esiti della manifestazione di interesse ed è stato selezionato il **Centro Studi Sagara s.r.l.** impresa sociale con sede legale in Via Montebono n. 2 Casciana Terme – Lari (PI), C.F. 01987110507 quale esecutore del progetto;
- con la stessa deliberazione è stato approvato lo schema del presente contratto;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l'Azienda USL Toscana Centro e Centro Studi Sagara s.r.l. impresa sociale per la realizzazione del progetto di intervento di etnopsichiatria in carcere progetto EULIM 2023 – CIG ZB239BA8A4 Progetto Etnopsichiatria ed Etnoclinica - Il problema degli stranieri in carcere.

Art. 2 – Attività progettuali

Il progetto si svolge all'interno della Casa Circondariale di Sollicciano. Il Centro Studi Sagara si occuperà, secondo quanto definite nel progetto presentato delle seguenti attività:

- formazione clinica e terapeutica del personale socio-sanitario operativo all'interno della Casa Circondariale di Sollicciano organizzando risorse etnopsicoterapeutiche e di mediazione etnoclinica in situazioni caratterizzate da impasse nella presa in carico in campo socio-sanitario e psichiatrico, nonché a creare situazioni di incontro con i detenuti per lavorare sul progetto di vita. In particolare il progetto ha i seguenti obiettivi:

- informare/formare il personale sanitario che svolge l'attività nella Casa circondariale di Firenze delle finalità e prospettive dell'etnopsichiatria;
- rendere più efficace il trattamento, la cura e la riabilitazione dei detenuti stranieri, diminuendo il tasso dei fenomeni autolesivi e della patologia psichica;
- favorire l'esplicitazione e rielaborazione dei progetti di vita dei detenuti stranieri favorendo una migliore coesione rispetto alle loro abitudini culturali e alle realtà contestuali in cui si trovano.

In particolare si rinvia alle modalità operative indicate nel progetto per quanto attiene a:

- Formazione degli operatori della salute in carcere e della salute mentale in carcere;
- Osservazione partecipante dei nuovi giunti;
- Partecipazione alle riunioni di equipe;
- Discussione e intervento di consulenza etnoclinica;
- Erogazione di consulenze etnocliniche a richiesta dei professionisti (psichiatri, medici, educatori, psicologi) che operano nella Casa Circondariale sia nella fase di accoglienza che successivamente quando si riscontrano difficoltà nella relazione con la persona che possano derivare da differenze di approccio culturale e che possano giovare dell'intervento etnoclinico attuato dal gestore.

Art. 3 – Obblighi del soggetto gestore

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il soggetto gestore si impegna a:

- organizzare le attività proposte nel progetto;
- redigere almeno tre report con questa cadenza: uno entro il 30/04/2023, uno entro il 31/08/2023, uno finale a conclusione del progetto.

Il personale del Centro Studi Sagara operante a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'Azienda USL e risponde dell'operato esclusivamente al soggetto gestore. Tutto il personale è regolarmente assicurato ai sensi delle normative attualmente in vigore. L'Azienda è esonerata da qualsiasi responsabilità per danno o incidente, anche *in itinere*, che dovesse verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività di cui trattasi. Il rapporto con il personale dipendente dai soggetti gestori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali

In riferimento alle norme tecniche e organizzative del trattamento dei dati con riferimento al D. Lgs. n. 196/2003 e al nuovo GDPR Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il Responsabile del trattamento autorizzato dal Titolare, procede relativamente alla presente convenzione alla nomina dell'Associazione quale responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del citato GDPR. La nomina di tale responsabile esterno viene tempestivamente comunicata all'Azienda USL a cui dovrà essere comunicata anche ogni eventuale variazione o sostituzione.

Art. 5 – Piano economico finanziario di progetto

Il Piano Finanziario di progetto è definito come da proposta progettuale, parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'importo contrattuale è pari ad euro 39.764,00 oltre iva al 22%, per complessivi euro 48.512,08.

Art. 6 – Pagamenti e controlli

L'Azienda provvederà al pagamento di fatture bimestrali. Il saldo finale sarà corrisposto una volta ultimate le attività e non appena consegnata tutta la rendicontazione tecnica ed economica da parte del soggetto attuatore. A ciascuna fattura dovrà essere allegato un prospetto che riporti l'aggiornamento del consumo del piano budget per ciascun bimestre.

L'Azienda espleta le attività di controllo che vertono sul rispetto della normativa vigente, sull'ammissibilità delle spese, sulla regolarità e completezza della documentazione trasmessa e della loro contabilizzazione e sulla effettiva e regolare esecuzione delle operazioni. A seguito dei detti controlli, eventuali irregolarità rilevate determinano la revoca del contributo ed il recupero nei confronti del beneficiario delle somme percepite.

I soggetti attuatori assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Pongono in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovranno essere trasmessi dai soggetti attuatori all'Azienda USL Toscana Centro a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. I soggetti attuatori, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

A tal fine il soggetto gestore dichiara che i conti correnti dedicati in via non esclusiva e tutti intestati a Centro Studi Sagara Srl Impresa Sociale, alle transazioni relative al presente contratto sono i seguenti: c/c presso Banca Intesa San Paolo Iban: IT92T0306971121100000000173 e che le persone ad operare su di essi sono:

Lelia Pisani , Michaela Memé e Laura Faranda

Art. 7– Durata

La presente convenzione ha durata dal 13.02.2023 al 12.02.2024.

Art. 8 – Inadempienze e recesso

Il rapporto convenzionale si risolve di diritto ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da inviarsi da parte dell'Azienda mediante pec, nei seguenti casi:

- a) gravi, reiterate, interruzioni nello svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
- b) inadempienze alla presente convenzione o al Progetto;
- c) qualora il soggetto gestore venga sciolto e posto in liquidazione.

Art. 9 – Rispetto del Codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro

Il soggetto gestore è tenuto a far osservare ai propri dipendenti, nell'espletamento della propria attività, i principi conenuti nel Codice di Comportamento adottato dall'Azienda USL Toscana Centro. La violazione del Codice di Comportamento da parte dell'Impresa può comportare, in base alla gravità, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni subiti nell'ipotesi in cui la violazione si sia tradotta in una lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 10 - Incompatibilità e divieto di Pantouflage

Centro Studi Sagara si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm.ii. art. 1 co. 5 e co. 19. Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. a questa Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.

L'art. 1, comma 42, lett. l) della legge anticorruzione ha aggiunto all'articolo 53 del D.lgs. n. 165/2001 il comma 16 *ter*, il quale prevede che *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”*.

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 53 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, è fatto divieto ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso il soggetto.

Art. 10 - Spese e Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma II del D.P.R. 26.04.86 n. 131.

Le spese relative alla presente convenzione (eventuale bollo incluso) sono a carico dell'Associazione.

Art. 11 - Foro competente

Per qualsiasi controversia in merito all'applicazione della presente convenzione sarà competente a giudicare il Foro di Firenze

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Az. USL Toscana Centro Il Direttore SOSD Serv. amm.vi per territorio e sociale Firenze e Empoli Dr.ssa Annalisa Ghiribelli

Per Centro Studi Sagara s.r.l. Il legale rappresentante Lelia Pisani